



Istituto Nazionale
Previdenza Sociale



**Direzione Centrale □
delle Entrate Contributive □**

□

**Direzione Centrale □
delle Prestazioni □**

□

**Direzione Centrale □
Finanza, Contabilità e Bilancio □**

Roma, 13 Maggio 2004

Circolare n. 82

Allegati 3

*Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici*

e, per conoscenza,

*Al Presidente
Al Vice Commissario Straordinario
Al Presidente e ai Membri del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

OGGETTO: ||Iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335: riscatto dei periodi di frequenza a corsi di studio che hanno dato luogo a diploma di tipo universitario. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti.|||

SOMMARIO: *si forniscono le istruzioni in merito alla trattazione delle domande di riscatto dei periodi di corso legale di laurea e di studi universitari presentate dagli iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.*

1. Premessa

Come noto, il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (in vigore dal 12 luglio 1997), nel dettare nuove

disposizioni in materia di riscatto dei corsi universitari di studio, ha esteso agli iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 la facoltà di riscattare detti corsi universitari.

Il citato decreto trova applicazione per le domande di riscatto presentate all'Istituto dalla data della sua entrata in vigore; conseguentemente le eventuali domande presentate alla Gestione separata in data antecedente devono essere considerate come presentate in data 12 luglio 1997.

2. Termini di esercizio della facoltà di riscatto e requisiti contributivi

Il decreto legislativo n. 184/1997 non fissa termini per la presentazione della domanda: l'esercizio della facoltà di riscatto ed il momento in cui presentare la relativa istanza sono perciò rimessi alla mera volontà dell'interessato.

Secondo la norma in esame possono essere riscattati i periodi di corso legale, purché privi di copertura contributiva (obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto) non solo presso l'ordinamento al quale è diretta la domanda, ma anche in ciascuno degli altri regimi previdenziali richiamati dalla norma stessa (FPLD, gestioni dei lavoratori autonomi, forme sostitutive ed esclusive dell'AGO, Gestione Separata), presso cui l'interessato sia titolare di conto assicurativo.

Qualora il richiedente, all'atto di presentazione della domanda, risulti titolare di posizione assicurativa in più regimi previdenziali, potrà scegliere in quale di essi esercitare la facoltà di riscatto. A tale proposito, per quanto ovvio, si sottolinea che non è ammesso il riscatto per gli stessi periodi per i quali sia già stata esercitata analoga facoltà in altro ordinamento pensionistico obbligatorio.

Costituiscono ulteriori condizioni per l'esercizio della facoltà di riscatto:

- ✓ l'avvenuto conseguimento del diploma di livello universitario relativo al periodo di corso oggetto del riscatto;
- ✓ la titolarità di almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui il riscatto viene richiesto.

La possibilità di accedere al riscatto è riconosciuta sia al diretto interessato sia ai suoi superstiti (in tale ultimo caso la determinazione dell'onere dovrà avvenire con riferimento alla data del decesso dell'assicurato).

In allegato è riportato il modulo di domanda da utilizzare per il riscatto in argomento, da compilare in tutte le sue parti (all. 1). Il modulo può anche essere prelevato dal sito web dell'Istituto. A breve sarà possibile, in alternativa, compilare il modello on line ed inviarlo telematicamente alla sede di competenza.

3. Periodi riscattabili

Poiché la norma in esame trova applicazione per le richieste presentate dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 184/1997 (12 luglio 1997) ai fini del riscatto non assume rilevanza che il corso oggetto della domanda sia stato frequentato in epoca anteriore a tale data, salvo quanto precisato al successivo punto 3.1.

Come espressamente previsto dal decreto legislativo in esame, sono riscattabili i corsi di studio universitario indicati dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nel limite della durata legale prevista per il conseguimento del relativo titolo.

La facoltà di riscatto può essere esercitata anche per due o più dei corsi di seguito indicati, a seguito dei quali siano stati, ovviamente, conseguiti i relativi titoli.

Come già indicato nella circolare n. 162 del 19 luglio 1997, i titoli previsti dalla citata legge n. 341/1990 sono:

- ✓ "diploma universitario", cosiddetta "laurea breve" (corso di durata non inferiore a due e non superiore a tre anni);
- ✓ "diploma di laurea" (corso di durata non inferiore a quattro e non superiore a sei anni);
- ✓ "diploma di specializzazione", successivo alla laurea (corso di durata non inferiore a due anni);
- ✓ "dottorato di ricerca" (durata variabile, secondo specifiche disposizioni di legge).

Fra i periodi di studio universitario individuati dall'articolo 1 della legge 341/1990 sono compresi anche i periodi di frequenza ai corsi di dottorato di ricerca ed ai corsi di specializzazione. Al riguardo è necessario rammentare che le borse di studio concesse dalle Università per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca (v. circolare n. 101 del 5 maggio 1999) e gli assegni concessi da alcune scuole di specializzazione (v. circolare n. 133 del 21 luglio 2003) sono soggetti all'obbligo contributivo nella Gestione separata.

3.1. Periodi riscattabili nella Gestione separata

Premesso che, secondo i criteri generali, il riscatto può essere effettuato anche per una sola parte del periodo di durata legale, si evidenzia che possono formare oggetto di riscatto nella Gestione separata esclusivamente i periodi temporalmente successivi al 31 marzo 1996.

Ciò in analogia al principio affermato, con la sentenza n. 18238 del 13 giugno/21 dicembre 2002, dalla Corte di Cassazione in merito alla possibilità di riscattare gli anni del corso di laurea per periodi in cui non era ancora stata introdotta l'assicurazione obbligatoria per i commercianti.

Conseguentemente, in presenza di una domanda intesa a riscattare un corso di studi in parte precedente ed in parte successivo alla data di introduzione dell'obbligo contributivo alla Gestione separata (1° aprile 1996), il richiedente potrà ottenere il riscatto del solo periodo successivo al 31 marzo 1996 nella Gestione separata ed eventualmente il riscatto del periodo precedente a tale data in un'altra gestione pensionistica, ovviamente in presenza, in entrambe le gestioni interessate, del requisito contributivo minimo richiesto per l'esercizio della facoltà in esame.

4. Documentazione

La domanda di riscatto deve essere corredata da apposita certificazione, rilasciata dalla competente Università, dalla quale sia possibile rilevare il titolo e la data in cui lo stesso è stato conseguito dal richiedente, la durata legale del corso di studi e la relativa collocazione temporale. In alternativa l'interessato potrà fornire tutte le predette informazioni con apposita autocertificazione.

Peraltro, per evitare al richiedente l'onere di produrre ulteriori documenti in merito, è stato predisposto lo specifico modulo di domanda, di cui all'allegato 1, la cui puntuale compilazione consente agli operatori di sede di individuare l'Università che ha rilasciato il diploma e di disporre di tutte le informazioni utili alla definizione della domanda di riscatto.

Qualora la richiesta risultasse invece diversamente formulata, ovvero fosse carente delle informazioni

sopra elencate, le Sedi chiederanno all'interessato di presentare, entro 60 giorni, apposita autocertificazione e, nei casi in cui la documentazione richiesta non venisse prodotta nel termine assegnato, respingeranno la domanda, salvo la facoltà per l'assicurato di presentare successivamente una nuova istanza.

Ovviamente, qualora il richiedente abbia presentato un'autocertificazione o abbia fornito le suddette informazioni attraverso la compilazione del modulo di domanda, sarà cura delle Sedi acquisire dalla competente Università apposita dichiarazione di conferma dei dati relativi al corso di studi oggetto del riscatto, prima di procedere alla determinazione del contributo di riscatto da porre a carico dell'interessato.

5. *Calcolo dell'onere di riscatto*

L'articolo 2 del D.Lgs. n. 184/1997, ai commi 3, 4 e 5, fissa diversi criteri di calcolo degli oneri di riscatto, per la cui applicazione si deve tenere conto dell'anzianità contributiva raggiunta dagli assicurati alla data del 31 dicembre 1995 e della collocazione temporale dei periodi riscattabili. In particolare il comma 5 stabilisce che l'onere dei periodi di riscatto da valutare ai fini pensionistici con il sistema contributivo (periodi successivi al 1995) deve essere determinato applicando l'aliquota contributiva di finanziamento (aliquota IVS) vigente, nella gestione pensionistica interessata, alla data di presentazione della domanda.

Considerato che la Gestione separata è interessata esclusivamente dal sistema pensionistico contributivo e che in essa potranno essere riscattati solo periodi rientranti nel sistema di calcolo contributivo della pensione, in quanto temporalmente successivi al 31 marzo 1996, l'onere di riscatto deve essere quantificato applicando un'aliquota contributiva. Tale aliquota è quella prevista per il versamento nella predetta Gestione della contribuzione obbligatoria in favore di coloro che non hanno altra tutela previdenziale.

Ai fini del calcolo dell'onere si devono pertanto prendere a riferimento:

- ✓ il **valore medio mensile** dei compensi assoggettati a contribuzione obbligatoria negli ultimi 12 mesi di contribuzione precedenti la domanda (in presenza di un'anzianità contributiva inferiore a 12 mesi si deve fare riferimento al valore medio mensile del minor periodo di contribuzione);
- ✓ il **numero dei mesi** oggetto del riscatto;
- ✓ l'**aliquota contributiva IVS** vigente al momento della domanda, come indicata nella seguente tabella:

Aliquote contributive IVS utili per il calcolo dell'onere di riscatto dovuto alla Gestione separata (da applicare in relazione alla data della domanda)		
dal	Al	Aliquota IVS
12/7/1997	31/12/1997	10,00%
1/1/1998	31/12/1999	11,50%
1/1/2000	31/12/2001	12,50%
1/1/2002	31/12/2003	13,50%
1/1/2004	31/12/2004	17,30%

L'onere dovuto a titolo di riscatto risulterà pertanto dal prodotto dei tre elementi di calcolo sopra riportati.

Va altresì evidenziato che, in presenza di valore medio mensile imponibile d'importo inferiore all'ammontare del minimale mensile vigente nella Gestione Commercianti nell'anno di presentazione

della domanda di riscatto, il calcolo dell'onere dovuto dal richiedente dovrà avvenire con riferimento al predetto minimale.

Per comodità di consultazione, in allegato, è riportata la tabella dei minimali e massimali di reddito utili per la determinazione del periodo contributivo da riconoscere (all. 2).

A titolo di esempio si ipotizzi il caso di un iscritto alla Gestione separata da **gennaio 1999**, titolare della seguente situazione contributiva, che abbia presentato domanda di riscatto il **14 febbraio 2003**, per il periodo **novembre 1995 - ottobre 1999**

Esempio di determinazione dell'anzianità contributiva ai fini dell'individuazione degli ultimi 12 mesi di contribuzione antecedenti la domanda e del relativo reddito						
anno	totale annuo compensi (a)	aliquota applicata (b)	contr. Versato nell'anno (c)	minimale reddito COM (d)	Contr. minimo mensile (e)	mesi accreditati (f)
1999	6.500,00	12 %	780,00	11.543,79	115,44	6
2000	7.200,00	13 %	936,00	11.717,49	126,94	7
2002	12.350,00	10 %	1.235,00	12.312,00	102,60	12
2003	4.290,00	14 %	600,60	12.590,00	146,88	4

(c) = valore di colonna (a) per aliquota di colonna (b)
(e) = 1/12 dell'importo ottenuto applicando al valore della colonna (d) l'aliquota della colonna (b)
(f) = n° intero ottenuto dividendo il valore della colonna (c) per il valore della colonna (e), nel limite massimo di 12.

Gli ultimi 12 mesi di contribuzione antecedenti la domanda sono costituiti da 2 mesi dell'anno 2003 e da 10 mesi dell'anno 2002.
La **base imponibile** annua alla quale applicare l'aliquota contributiva IVS vigente alla data della domanda (13,50%) è costituita da 2/4 dei compensi dell'anno 2003 (euro 2.145,00) e da 10/12 dei compensi dell'anno 2002 (euro 10.291,67), per complessivi euro 12.436,67 (importo inferiore al minimale dell'anno di presentazione della domanda – 12.590,00 – e da adeguare a detto minimale, che corrisponde a euro 1.049,17 mensili)

Il periodo riscattabile (**37 mesi**) sarà il seguente:

aprile 1996 – dicembre 1998	per mesi 33
luglio 1999 – ottobre 1999	per mesi 4

L'onere di riscatto è pari a **5.240,60** euro (1.049,17 x 37 x 13,50%)

In merito ai criteri d'individuazione dell'anno di contribuzione, e della relativa determinazione del valore medio mensile dei compensi, si rammenta che in favore degli iscritti alla Gestione separata vengono accreditati tutti i mesi di ciascun anno solare nei casi in cui l'ammontare della contribuzione annua sia almeno pari all'importo ottenuto applicando al minimale di reddito vigente nella gestione Commercianti l'aliquota percentuale prevista nella suddetta Gestione separata ed individuata in relazione alla situazione contributiva del soggetto (10 per cento o maggiore aliquota).

Qualora poi la contribuzione annua versata risultasse inferiore a quella calcolata sul predetto minimale di reddito, secondo la previsione dell'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si considereranno come coperti un numero di mesi proporzionale ai contributi versati, con accredito a partire dall'inizio dell'anno solare interessato e fino alla concorrenza del numero dei mesi che le somme disponibili consentono di coprire interamente (si arrotonda per difetto il risultato ottenuto dividendo il contributo annuo complessivamente versato per il contributo minimo mensile dovuto).

Va inoltre tenuto presente che, nell'individuare i dodici mesi meno remoti rispetto ai quali determinare la

base imponibile alla quale applicare l'aliquota percentuale ai fini del calcolo dell'onere dovuto, devono essere esclusi:

- ✓ i periodi per i quali è stata versata contribuzione volontaria,
- ✓ i periodi coperti mediante riscatto.

6. Pagamento dell'onere di riscatto

È noto che il Regolamento di disciplina del rapporto assicurativo degli iscritti alla Gestione separata (DM 2 maggio 1996, n. 282) non ha previsto condizioni e modalità di pagamento di oneri derivanti da riscatto, non essendo all'epoca consentito agli iscritti l'esercizio di tale facoltà. Peraltro, in merito ai riscatti ex articolo 51, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è intervenuto il Comitato Amministratore della Gestione separata con deliberazione n. 13 del 27 maggio 2002, disponendo che la materia debba essere disciplinata sulla base dei medesimi criteri già applicati nell'Assicurazione generale obbligatoria.

Si ritiene pertanto di estendere le medesime disposizioni vigenti nell'ambito dell'ordinamento generale, che fissano termini di decadenza per il versamento degli oneri e che prevedono la possibilità di un pagamento dilazionato, anche alla tipologia di riscatti oggetto della presente circolare (si veda anche circolare n. 117 del 21 giugno 2002).

Conseguentemente il pagamento dell'onere potrà essere effettuato anche in forma rateale (per un massimo di 60 rate mensili, di importo minimo non inferiore a 26 euro, con maggiorazione per interessi al tasso legale vigente) entro i termini tassativamente stabiliti dall'Istituto, pena la decadenza, ed a condizione che le somme dovute vengano interamente corrisposte prima del pensionamento (il pensionamento nel corso della rateazione impone il perfezionamento dell'operazione di riscatto con il versamento del debito residuo).

Il ritardo nel versamento dell'intero importo o della prima rata dell'onere determina la decadenza della domanda; la somma versata in ritardo deve essere rimborsata senza rivalutazione monetaria e senza maggiorazione per interessi, salva la facoltà dell'interessato di chiedere che la data del versamento venga assunta come termine di presentazione di una nuova domanda di riscatto.

Tale richiesta comporta ovviamente la rideterminazione dell'onere sulla base degli elementi di calcolo (imponibile degli ultimi 12 mesi ed aliquota contributiva IVS) rilevati con riferimento alla diversa decorrenza della domanda.

L'interruzione dei versamenti comporta, invece, il riconoscimento in favore degli interessati di un periodo ridotto, la cui durata deve essere determinata in misura proporzionale all'ammontare della quota di capitale già corrisposta dall'assicurato.

7. Accredito del periodo riscattato ed efficacia del contributo di riscatto

Il periodo riscattato viene accreditato sulla posizione assicurativa dell'interessato per anni solari e con periodicità mensile, con attribuzione di un valore di copertura determinato sulla stessa retribuzione presa a base del calcolo dell'onere, rapportata alla durata del periodo riconosciuto.

Detto periodo è utile a perfezionare il requisito di 5 anni di contribuzione effettiva richiesto per il diritto alla pensione a carico della Gestione separata ed anche a determinare il montante individuale dei contributi sul quale calcolare la misura della prestazione pensionistica secondo il sistema contributivo. Non è invece utile al raggiungimento dell'anzianità massima pensionabile (40 anni), che consente il

pensionamento in data anteriore al compimento del 57° anno di età.

Per quantificare il montante contributivo relativo ai periodi di riscatto devono essere applicate ai rispettivi valori retributivi (retribuzione utilizzata per il calcolo dell'onere, ragguagliata ai mesi riscattati nell'anno) l'aliquota di computo vigente alla data di presentazione della domanda di riscatto.

La contribuzione così ottenuta deve essere rivalutata su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, al tasso di capitalizzazione, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, come disposto dall'articolo 1, comma 8, della legge n. 335/1995.

Poiché l'articolo 2, comma 5, del D.Lgs. n. 184/1997 stabilisce che la rivalutazione del montante individuale ha effetto dalla data della domanda di riscatto, detta rivalutazione deve essere effettuata al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione di quello nel corso del quale la domanda è stata presentata (il montante relativo ai periodi oggetto del riscatto deve essere rivalutato a partire dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda).

8. Istruzioni contabili

Come già anticipato con messaggio n. 2003/0014/000237 del 7 agosto 2003, la procedura automatizzata dei riscatti e delle ricongiunzioni provvede ad imputare i valori di riscatto di che trattasi in AVERE del conto PAR 22/173 in contropartita del movimento DARE del conto GPA 54/061 al quale devono essere rilevate le relative riscossioni.

Nei casi di versamenti rateali la stessa procedura deve imputare, altresì, la quota interessi in AVERE del conto PAR 24/010.

Eventuali rimborsi di somme versate, derivanti dalla decadenza della domanda, devono essere imputati al conto PAR 34/104, di nuova istituzione (vedi allegato n. 3).

Il Direttore Generale
Crecco

§Allegato 1, §Allegato 2, §Allegato 3.